

CONTRADDITTORIO PREVENTIVO TRA CONTRIBUENTE ED AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Sentenza del 2.5.2025 n 5912 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma Sez. 13

Composizione

Giudice Monocratico - Dott. Corrado Maffei

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

Liquidazione dell'imposta di registro - Contraddittorio preventivo – Necessità – Esclusione.

Massima

In tema di contraddittorio, la liquidazione dell'imposta di registro non deve essere preceduta da alcuna preventiva interlocuzione tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, essendo l'Ufficio tenuto unicamente a valutare la rilevanza fiscale dell'atto negoziale al momento della sua registrazione.

Rif. Normativi

D.P.R. n. 131/1986, artt 6, 27, 42 e 57; Legge 212/2000, art 6bis

Conformità

Cass. Sent. n. 11841/2022

Anno pubb.

2025